



CITTA' DI ANZIO

Assessorato alle Politiche ambientali

Prot. Gen. n°30246
Del 25/06/2008

IL DIRIGENTE

Al fine di salvaguardare la sicurezza e l'incolumita' pubblica della popolazione presente, specialmente durante il periodo estivo ,nei complessi ricettivi/turistici ubicati nel territorio di Anzio ed in concomitanza della campagna antincendio boschiva del 2008, rende note le

PRESCRIZIONI DI CONTRASTO ALLE AZIONI DETERMINANTI, ANCHE SOLO POTENZIALMENTE , L'INNESCO DI INCENDIO NELLE AREE E NEI PERIODI A RISCHIO DI INCENDIO BOSCHIVO DI CUI ALLE LETTERE C) ED D) DELL'ART. 3 COMMA 3, DELLA LEGGE 21 NOVEMBRE 2000, N. 353

PRESCRIZIONI COMUNALI

ART.1 (Prescrizioni antincendio e periodo di applicazione)

In attuazione dell'art. 3, comma 3, lett, f) della legge 21 novembre 2000, n. 353, il presente provvedimento disciplina le prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'innescò di incendio nelle aree e periodi a rischio di incendio boschivo.

Sulla base della carta del rischio di incendio e degli indici di pericolosità stagionale di incendio, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano su tutto il territorio del Comune di Anzio.

Le presenti prescrizioni fanno parte integrante per la predisposizione del piano comunale di Protezione Civile nell'ipotesi di rischio legata agli incendi di carattere boschivo.

ART.2 (Avvistamento e segnalazione incendi)

Chiunque avvisti un incendio e' tenuto a segnalarlo, perche' possa essere organizzata la necessaria opera di spegnimento, telefonando al numero verde 1515 del Corpo Forestale, al 115 dei Vigili del Fuoco, al 113 della Polizia o al 112 dei Carabinieri.

Chiunque sia in possesso di informazioni utili all'individuazione del responsabile di un incendio e' tenuto a segnalarlo alle stesse utenze telefoniche.

NORME DI PREVENZIONE PER GLI INSEDIAMENTI TURISTICO/RICETTIVI

ART.3 (Disposizioni generali)

Entro il 15 giugno di ogni anno, i proprietari e/o gestori di insediamenti turistico residenziali, di campeggi, di villaggi turistico/alberghieri ed agriturismi in genere, ubicati in qualunque terreno o zona urbanistica e a prescindere dalla classe di uso del suolo in cui l'insediamento e' inserito, sono tenuti, a dare attuazione alle norme di sicurezza antincendio contenute nel presente provvedimento.

ART.4 (Informazione sulle misure di sicurezza antincendio alla popolazione turistica)

In considerazione del frequente ricambio della popolazione turistica dovrà essere permanentemente assicurata una adeguata informazione alla medesima sulle misure di sicurezza e sui comportamenti da tenere ai fini della protezione della propria persona contro gli incendi.

Il Comune di Anzio, nell'ambito delle predisposizione del Piano di Protezione Civile Comunale, renderà noto ai soggetti di cui al precedente art. 3 , i contenuti dell'informazione con particolare riferimento :

-alle norme di prudenza e di comportamento ;

-a tutte le notizie di dettaglio, ed utili in emergenza, riguardanti la localizzazione e la tipologia del sito (indicazione dei luoghi sicuri, divieto di avviarsi su determinate strade, indicazioni del presidio di vigilanza al quale rivolgersi per notizie, etc.).

L'informazione sara' plurilingue e dovrà essere diffusa tramite cartellonistica fissa e/o opuscoli da consegnare agli ospiti al momento della registrazione d'arrivo.

ART.5 (Norme di esercizio per la Prevenzione Incendi)

Su tutta l'area in cui si esercitano le attivita' di cui al precedente art. 3 dovranno rispettarsi le seguenti norme di esercizio :

-predisporre e segnalare un idoneo locale ove, in caso di necessita', saranno consegnate dagli ospiti le bombole del gas e le taniche di liquidi infiammabili ;

-predisporre un piano di evacuazione del complesso ricettivo ;



CITTA' DI ANZIO

Assessorato alle Politiche ambientali

-rendere edotto il personale dipendente circa le presenti norme di esercizio , l'uso dei mezzi e attrezzature di estinzione e le azioni di primo intervento di emergenza, anche mediante l'adozione di apposita cartellonistica da posizionare in spazi idonei e ben visibili ;
-organizzare ed effettuare almeno una esercitazione, nel periodo estivo, per l'attuazione del piano di evacuazione .

Il predetto piano di evacuazione dovra' prevedere le seguenti misure di massima :

- a)-modalita' di diramazione dell'allarme a mezzo di amplificazione sonora fissa o da veicolo e di allontanamento degli ospiti in direzione opportuna ;
- b)-messa fuori tensione dell'impianto elettrico ;
- c)-azionamento dei dispositivi antincendio fissi ;
- d)-allestimento ed impiego dei mezzi antincendio mobili ;
- e)-modalita' di circoscrizione per quanto possibile dell'incendio con allontanamento del materiale infiammabile ;
- f)-modalita' di richiesta in caso di incendio grave, o comunque qualora fosse ritenuto opportuno, delle forze antincendio ;
- g)-individuazione di una o piu' persone in grado di dare le informazioni del caso alle squadre antincendio ;
- h)-formazione di squadre di emergenza interna attraverso idoneo corso antincendio di formazione/informazione.

ART. 6 (Fasce di protezione parafuoco)

I complessi di cui al precedente art. 3 dovranno essere dotati di fasce parafuoco, costituite da terreno completamente privo di vegetazione, di idonea larghezza comunque non inferiore a 10 metri.

Le fasce di protezione, escluso che per i campeggi, non sono richieste :

- sui lati di confine con altri complessi ricettivi ;
- sui lati di confine con insediamenti ed infrastrutture civili ;
- sui lati confinanti con terreni interessati da aree agricole in attualita' di coltivazione (frutteti, vigneti, orti, pascoli irrigui, etc.).

Nella larghezza delle fasce di protezione potranno essere comprese le strade, i campi sportivi etc.

Ove non sia possibile la realizzazione della fascia parafuoco mediante l'eliminazione della vegetazione e della lettiera secca, il gestore dovra' provvedere al mantenimento di una cotica erbosa verde nella fascia stessa, con adeguate innaffiature, a frequenza almeno settimanale.

ART.7 (Parcheggi e tettoie)

In tutte le attivita' ricettive di cui al precedente art. 3 dovra' essere predisposta obbligatoriamente un'adeguata area destinata al parcheggio.

Gli apprestamenti saranno tali sia da proteggere le autovetture dai danni in caso di incendio proveniente dall'esterno, sia da evitare il propagarsi all'esterno di un eventuale incendio sviluppatosi all'interno all'area di parcheggio.

Qualora i parcheggi siano limitrofi a vegetazione, lungo il perimetro esterno all'attivita' si realizzerà una fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 metri.

Tale distanza potra' essere ridotta a 5 metri mediante interposizione di un muro di altezza di almeno 60 cm, qualora all'esterno la vegetazione sia di tipo erbaceo.

La fascia perimetrale dovra' essere arata all'inizio della stagione stiva o mantenuta verde con adeguate innaffiature.

Nelle isole interne potranno essere impiantati alberi ad alto fusto, non resinosi, per ombreggiare i posti macchina.

L'area destinata a parcheggio dovra' essere mantenuta costantemente pulita da sterpi o comunque materiale infiammabile.

L'uso delle tettoie e ombreggi realizzati con materiale combustibile e' vietato.

ART.8 (Impianto idrico e automezzi antincendio)

I complessi a carattere ricettivo dovranno essere dotati di impianto idrico antincendio costituito da bocche da incendio (B.I.) UNI 45 derivate con tubazione da 40 mm, da una linea di adduzione principale: La portata di ciascuna bocca sara' di 120 lt/min e la pressione al bocchello non inferiore a due bar. Ciascun idrante, debitamente segnalato ed ubicato in posizione ben visibile e facilmente accessibile, sara' dotato di saracinesca propria e sara' inoltre corredato da tubazione flessibile UNI 45 da 20/25 mt e lancia a getto variabile entro apposita cassetta.

L'impianto dovra' essere ad anello o su linee indipendenti, comunque dotate di saracinesche di intercettazione in linea, adeguatamente disposte al fine di garantire la funzionalita' dell'impianto in caso di fuori servizio di una tratta.



CITTA' DI ANZIO

Assessorato alle Politiche ambientali

La distanza reciproca fra le B.I. non dovrà essere inferiore a 40 mt e , comunque tale da assicurare la copertura dell'intera area del complesso.

La tubazione principale potrà essere realizzata in PEAD (polietilene ad alta densità) se ne sarà assicurato l'interramento per almeno 70 cm lungo tutta la linea ; le derivazioni dovranno essere in acciaio.

L'alimentazione dovrà essere assicurata in alternativa tramite :

a)-motopompa diesel ;

b)-elettropompa collegata alla rete elettrica ed al gruppo elettrogeno (G.E.) ;

il collegamento alla rete elettrica dovrà essere realizzato su linea preferenziale allacciata immediatamente a valle del gruppo di misura e del limitatore di potenza, con sezionatore indipendente dalle linee afferenti alle altre utenze. Il collegamento al G.E. dovrà garantire il funzionamento delle elettropompe anche in caso di esclusione di qualsiasi altro utilizzatore.

Le caratteristiche di portata e pressione saranno tali da assicurare il contemporaneo funzionamento di tutti gli idranti installati sul fronte più lungo, con un minimo di tre bocche.

In posizione facilmente accessibile ai mezzi di soccorso saranno installati due attacchi UNI 70 femmina per il collegamento delle autopompe delle forze antincendio.

La riserva idrica ad uso esclusivo antincendio, di capacità utile non inferiore a mc 50 , dovrà garantire l'autonomia richiesta :

-per almeno un'ora nei complessi protetti da fasce parafuoco ;

-per almeno tre ore nei complessi delle fasce verdi di cui al precedente art. 6.

Deve essere inoltre prevista l'installazione di estintori portatili di tipo approvato per fuochi delle classi "A", "B" e "C" con capacità estinguente non inferiore a "21A" e "89B" nella misura che sarà stabilita dal locale distaccamento dei vigili del fuoco.

Nei complessi di estensione superiore a 10 ettari e con capacità ricettiva superiore a 1000 persone dovrà essere previsto obbligatoriamente idoneo veicolo antincendio dotato di attrezzature idrica antincendio, con esclusione di carrelli appendice, che sarà condotto da personale idoneamente equipaggiato e munito di certificazione per lo spegnimento incendi boschivi ed in grado di attuare il primo intervento di estinzione oltre che di collaborare con le squadre antincendio istituzionalmente preposte.

ART.9 (Impianti elettrici e di amplificazione sonora)

Gli impianti elettrici dovranno essere conformi alle normative vigenti in materia.

I conduttori interrati, salvo diverse indicazioni normative, dovranno essere posti ad una profondità non inferiore a 50 cm.

I complessi ricettivi di capacità superiore alle mille unità, dovranno essere serviti da impianto di amplificazione sonora per segnalazione di emergenza, collegato a sorgente autonoma di alimentazione elettrica.

ART.10 (Sanzioni)

Salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni alle presenti prescrizioni comunali saranno punite a norma dell'art. 10 della legge 21 novembre 2000, n 353, che prevede l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a euro 1032,00 e non superiore a euro 10329,00.

ART. 11 (Personale incaricato della vigilanza)

Il Corpo Forestale dello Stato, Il Corpo dei VV FF, La Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, Il Comando della Polizia Municipale e gli Ispettori Ecologi Onorari Regione Lazio vigileranno al fine di imporre la più stretta osservanza delle presenti disposizioni, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne , e perseguiranno i trasgressori a norma di legge .

Dalla Residenza Municipale

Anzio, li'

Il Funzionario Direttivo
Rag. Giuseppe Milita

IL DIRIGENTE U.O. AMBIENTE
Dott. Adriano Murgia